



Provincia di  
Bergamo

# Determinazione Dirigenziale

Numero **765** Reg. Determinazioni

Registrato in data **18/05/2020**

## **AMBIENTE**

Autorizzazione unica ambientale

Dirigente: **IMMACOLATA GRAVALLESE**

### **OGGETTO**

D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA BERTULEZZI GIULIO SNC DI BERTULEZZI SAMUELE E F.LLI CON SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA KENNEDY,7 A VILLA DI SERIO

**LA DIRIGENTE DR. IMMACOLATA GRAVALLESE**

**IN ESECUZIONE** dei Decreti del Presidente n. 40 del 04.03.2020 e n. 69 del 30.04.2020 con i quali è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale ad interim del Settore Ambiente;

**VISTO** il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n.35;

**VISTE:**

- la domanda, presentata in data 14.01.2016 (pervenuta in atti provinciali al n.4024 del 21.01.2016) al SUAP del Comune di Villa di Serio dal Signor Bertulezzi Samuele in qualità di legale rappresentante della Ditta BERTULEZZI GIULIO SNC DI BERTULEZZI SAMUELE E F.LLI con sede legale e insediamento produttivo in Via Kennedy,7 a Villa di Serio, relativa ai seguenti titoli abilitativi:
  - rinnovo dello scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06;
  - proseguimento senza modifiche delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06;
- la nota, acquisita in atti provinciali al n. 32295 del 12.05.2016, con cui il SUAP del Comune di Villa di Serio ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 ed ha ritrasmesso la sopracitata domanda, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n.59 del 13.03.2013;
- la mail di precisazioni pervenuta dallo Studio di Consulenza della ditta in data 02.10.2019 (prot. Prov. 60986 del 07.10.2019);
- le integrazioni pervenute in data 17.01.2020 prot. 3437, prot. 4754 in data 22.01.2020, in data 11.02.2020 prot.9509;
- la seguente planimetria agli atti:
  - Tavola datata 16.01.2020 avente oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale;

**RILEVATO** dall'istanza presentata che la ditta:

- svolge attività di:
  - A. raccolta, pulitura e pretrattamento di pelli animali;
  - B. attività d'impianto di transito di categoria 3, ai sensi del regolamento CE n. 1774/2002: raccolta, stoccaggio e conferimento ad impianti di incenerimento di scarti di macellazione (materiali di categoria 3 ai sensi dell'art. 6 regolamento CE n. 1774/2002);
  - C. attività di commercializzazione e stoccaggio oli alimentari;
  - D. recupero di rifiuti non pericolosi, in conformità alla comunicazione di attività ai sensi del art. 216 D. Lgs. 152/06. In particolare la ditta svolge attività di messa in riserva (R13) della tipologia 11.11 *oli esausti vegetali ed animali* dell'allegato 1 al DM 05.02.98 e s.m.i.
- risulta iscritta alla CCIAA di Bergamo con i seguenti codici ATECO:
  - 38.11.00 *raccolta di rifiuti solidi non pericolosi*;
  - 35.11.00 *produzione di energia elettrica*;

- 46.33.20 *commercio all'ingrosso di oli e grassi animali di origine vegetale o animale;*
- 38.12.00 *raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi;*
- 38.32.30 *recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse;*
- ha dichiarato che i rifiuti in ingresso all'impianto verranno avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione;
- l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

**DATO ATTO** che l'attività è soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- proseguimento senza modifiche delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.L.vo n. 152/06;
- rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 in pubblica fognatura;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

**RICHIAMATI:**

- gli artt. 108, 124 e 125 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. 26/2003, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e fbis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)."
- la DGR n. 6990 del 31 luglio 2017 con cui è stato approvato il Programma di Tutela ed Uso delle Acque 2016 (PTUA 2016);
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 8/10/2018 "Approvazione del Contratto di Servizio tra la Provincia di Bergamo e l'Ufficio d'Ambito di Bergamo per il periodo 1/10/2018 – 31/12/2020";
- la Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica del 15.07.2015;
- la Direttiva 09/04/2002 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";
- la D.G.R. del 19/11/2004, n. 19461, avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997,

- n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la D.D.G n. 3590 del 08/07/1998 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio/prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33, comma 1, e art. 57, comma 5/6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato ed integrato con D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389”;
  - il D.d.u.o 24/06/2003 n. 10384 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi, ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e contestuale modifica ed integrazione del d.d.g. 8 luglio 1998, n. 3590”;
  - il D.Lgs 7 Luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
  - la Circolare Ministeriale prot. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
  - la L. n° 447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
  - la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
  - la DGR 8313/2002, “L. n. 447/1995 -L. quadro sull'inquinamento acustico - e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”;
  - la L.R. 16/99 e s.m.i., “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA”;
  - la Legge 241/90 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  - il DPR del 07.09.2010 n.160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”

#### **RICHIAMATE**

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59”;
- la D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014 “indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”.

**DATO ATTO** che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui alla DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”.

**RILEVATO** che il Comune di Villa di Serio nel corso della Conferenza dei Servizi del 21.11.2019 ha espresso parere favorevole per quanto attiene l'impatto acustico della ditta.

**DATO ATTO** che la Ditta è in possesso del rinnovo prot. Prov. 50463 del 20.05.2013 della comunicazione per l'effettuazione delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'art.216 del D.Lgs 152/06 presso l'insediamento in Via Kennedy,7 a Villa di Serio;

**DATO ATTO** che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi del D. Lgs 152/06 e dell'art. 48 comma 2 lettera i) della LR 26/2003;

**CONSIDERATO**, alla luce delle disposizioni regionali, che per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio aree esterne, l'istruttoria di competenza dell'Ufficio d'Ambito Provinciale, costituisce un endoprocedimento dell'AUA;

**VISTA** l'istruttoria tecnica, trasmessa dal Dirigente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, pervenuta in atti con prot. prov. n. 45917 del 05.07.2016, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato A);

**DATO ATTO** che in data 21.11.2019 si è tenuta una Conferenza dei servizi che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AUA, fatti salvi: la positiva valutazione da parte della Provincia delle integrazioni richieste ed il recepimento delle eventuali prescrizioni che saranno formulate da Italgem spa.

**RICHIAMATO** il parere di ITALGEN Spa prot. ITG/d.IG/08 del 17.02.2020 (prot. Prov. 11110 del 18.02.2020) così come riportato nella scheda tecnica Allegato B alla presente determinazione;

**ATTESO** inoltre che la ditta, oltre all'attività di recupero rifiuti, svolge altre attività lavorative che potenzialmente potrebbero sviluppare odori (es: trattamento scarti di macellazione) e ritenuto pertanto opportuno prescrivere che in fase gestionale siano adottati i necessari accorgimenti finalizzati ad evitare la formazione di molestie olfattive con particolare riferimento al periodo estivo;

**PRESO ATTO** che l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio AUA si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ferme restando le prescrizioni riportate nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare:

- le modalità di esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alla tipologia 11.11 sono riportate nella relativa Scheda Tecnica (allegato B);

**RILEVATO** che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

**RILEVATO** che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A", artt. 3 e 5, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul

rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**RITENUTA** propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

**FATTI** salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

### **DETERMINA**

- 1 di autorizzare ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013 il Legale Rappresentante della ditta "BERTULEZZI GIULIO SNC DI BERTULEZZI SAMUELE E F.LLI " con sede legale ed insediamento ubicati in Comune di Villa di Serio in via Kennedy,7:
  - 1a) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue reflue industriali e di acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata scheda tecnica dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato A.
  - 1b) a proseguire ai sensi dell'art.216 del D.lvo 152/06 l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alla tipologia 11.11 alle condizioni riportate nella Scheda Tecnica, allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di disporre altresì quanto segue:
  - 2a) la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;
  - 2b) dovranno essere adottati in fase gestionale i necessari accorgimenti onde evitare la formazione di molestie olfattive con particolare riferimento al periodo estivo;
3. di disporre che entro 30 giorni dalla data di notifica dell'AUA dovrà essere presentata una garanzia finanziaria pari a euro 953,75 così come disposto dalla dgr 19 novembre 2004 n.7/19461. La garanzia finanziaria da presentare dovrà decorrere dalla data di assunzione dell'AUA e avere durata di 16 anni (15 anni+un anno) nonché riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'istituto bancario o la compagnia di assicurazione. In difetto il Servizio AUA si riserva l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4 del D. lgs 152/06;
4. di confermare l'iscrizione della ditta al Registro Provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti, alla posizione n. 86 (ex n 296) in data 20/08/1998, disponendo che la ditta dovrà provvedere al pagamento annuale del diritto di iscrizione al citato registro;
5. di stabilire che:
  - 5a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP del Comune di Villa di Serio.

- 5b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore.
- 5c) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente.
6. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi dell'art. 130 (per gli scarichi di acque reflue) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
- 6a) alla diffida,
- 6b) alla diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione,
- 6c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.
7. di stabilire che ove sia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni di cui al comma 1 dell'art. 216 del D.Lvo 152/06 l'autorità competente potrà disporre il divieto di prosecuzione dell'attività come previsto dal comma 4, del citato articolo 216 del D.Lvo 152/06;
8. di demandare all'Ufficio d'Ambito la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) in pubblica fognatura;
10. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA.
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si configurasse la necessità di eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Villa di Serio.
12. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua approvazione.
13. di trasmettere al SUAP del Comune di Villa di Serio il presente provvedimento, per consentire, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
14. di fare salve le competenze del SUAP in materia di verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83 del DLgs 159/2011 e s.m.i..
15. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato A: SCARICO IN FOGNATURA

## Allegato B: RECUPERO RIFIUTI

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Dott.ssa Immacolata Gravallese**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate